

TI_GERICHTE 14.2021.140 vom 18. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.140

FR: TI_GERICHTE 14.2021.140 du 18 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2021.140 del 18 luglio 2022

Regeste

Fallimento aperto in Italia. Revocazione della rinuncia del fallito a favore del fratello, senza controprestazione, di una quota di proprietà comune di un fondo in Svizzera ereditato dalla madre

Erwägungen

E. 27

maggio 2014 d'iscrizione del fondo di St Moritz in proprietà comune con il fratello, sulla scorta di un atto di notorietà del 26 maggio 2014, firmato (anche) da AP 1, che attesta che la defunta “non lasciò disposizioni di ultima volontà che si conoscano” (documentazione richiamata dall'URF della regione Maloja), né nello scritto 23 novembre 2015 (doc. 12), in cui il legale di AP 1 chiede a quello di AO 1 il rimborso della metà delle spese condominiali, e neppure nella convenzione del 13 luglio 2016 con cui AO 1 ha rinunciato alla propria quota del fondo a favore del fratello (doc. C), sottoscritta da entrambi i fratelli quali “eredi legali” (quindi non testamentari) della madre. 5.2.2 Il convenuto ha invero offerto di provare l'autenticità del documento mediante l'assunzione di una perizia giudiziaria. Non ha tuttavia contestato, in seconda istanza (v. replica n. 48-57 e risposta pagg. 15-16), l'allegazione avversa sull'impossibilità di assumere la prova proposta in mancanza di documenti di confronto di provenienza certa. Non è pertanto il caso di accogliere la domanda dell'appellante di ordinare una perizia giudiziaria in questa sede. 5.2.3 La perizia di parte prodotta dal convenuto (doc. 11.1) non è un mezzo di prova ammissibile (cfr. art. 168 CPC) e non è stata eseguita in contraddittorio. La deposizione della teste _____ (act. VIII pag. 5), che ha confermato di riconoscere sul documento discusso la calligrafia della madre del convenuto, non è sufficiente a scartare ogni dubbio sull'autenticità del documento, da un canto perché la testimone non è un perito calligrafico e dall'altro perché ammette di non aver assistito alla sua redazione. Quanto alla testimonianza della moglie separata del convenuto, _____, che finché dura il matrimonio conserva un interesse patrimoniale all'esito della lite, risulta contraddittoria nella misura in cui dapprima dichiara di essere stata presente con il marito quando la suocera ha redatto il documento in discussione, poi che “il doc. 2 è uscito dopo” che l'appartamento era stato intestato ai fratelli metà ciascuno (act. VIII, pagg. 1 e 2). Non depone nemmeno a favore dell'autenticità del “testamento” il fatto che l'appartamento di Verona, pure esso indicato in quell'atto come lasciato al figlio AP 1, è poi stato venduto dalla madre alla nuora per € 126'700.– (act. VIII pag. 3 e doc. 4). Infine, la conferma di entrambe le testi della volontà della madre del convenuto di lasciargli l'appartamento di St Moritz non è determinante, perché non può sostituirsi a un testamento formalmente valido (ossia olografo o per atto di notaio, art. 601 CCit). 5.2.4 Non avendo il convenuto dimostrato l'autenticità del documento del 16 febbraio 1993, ancorché sufficientemente

contestata dall'attrice (sopra consid. 5.2.1), non se ne può tenere conto ai fini del giudizio, per il quale, comunque sia, non è decisivo (sotto consid. 8).

5.3 Contrariamente a quanto allega l'appellante, per determinare se la convenzione di rinuncia sottoscritta dai fratelli nel 2016 (doc. C) costituisce o no una donazione o un altro atto giuridico a titolo gratuito ai sensi dell'art. 286 LEF, non occorre interpretarla secondo il diritto materiale applicabile – a suo dire il diritto successorio italiano (art. 91-92 LDIP) – bensì secondo la *lex fori*, ovvero proprio in virtù dell'art. 286 LEF medesimo, che per “donazione” e “disposizioni a titolo gratuito” si riferisce implicitamente al diritto svizzero (cfr. consid. 2.1), a prescindere dalla validità dell'atto di cui è chiesta la revocazione sul piano sostanziale (sopra consid. 4.1).

5.4 Vero è, tuttavia, che per la natura stessa dell'istituto della revocazione è revocabile solo l'atto che diminuisce il patrimonio pignorabile del debitore o ne aumenta il passivo (DTF 138 III 508 consid. 6.3). Non si disconosce al riguardo che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana fondata sull'art. 757 CCit., in caso di divisione ereditaria, sia essa testamentaria o convenzionale, la proprietà esclusiva del bene assegnato a un erede retroagisce al momento del decesso come se su quel bene non vi fosse stato – nel periodo intermedio intercorso tra la morte del *de cuius* e lo scioglimento della comunione – un rapporto di comunione tra gli eredi (sentenza n. 25021 della Corte di cassazione civile del 7 ottobre 2019, consid. 5.3). L'appellante ne deduce che l'appartamento di St Moritz è passato nel proprio patrimonio già al momento del decesso della madre, il 3 marzo 2014, sicché non è mai entrato in quello del fratello, ciò che escluderebbe la revocazione della convenzione di rinuncia del 2016.

5.4.1 L'appellante misconosce che lo scopo della revocazione è precisamente di rendere inopponibili ai creditori gli effetti di un negozio giuridico (per ipotesi) regolarmente concluso quando rientra tra gli atti revocabili definiti agli art. 286 a 288 LEF. La questione da risolvere è quella di sapere se, come deciso dal Pretore, la convenzione di rinuncia è da considerare come un atto giuridico a titolo gratuito ai sensi dell'art. 286 LEF (fatto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ciò che non è contestato nella fattispecie e comunque risulta dagli atti, v. sopra ad C e D). Poiché la rinuncia è revocabile, stante l'assenza di controprestazione, il suo effetto retroattivo è inopponibile ai creditori.

5.4.2 Per abbondanza, va inoltre rilevato che i diritti reali immobiliari sono regolati dal diritto del loro luogo di situazione (art. 99 cpv. 1 LDIP), ovvero dal diritto svizzero per quanto riguarda il fondo grigionese. Vero è che se il fondo fa parte di un'universalità, segnatamente di una successione, il suo statuto (individuale) dal punto di vista dei diritti reali è disciplinato in linea di massima dallo statuto generale relativo all'intero patrimonio, ossia dallo statuto successorio nel caso concreto (Müller-Chen in: Zürcher Kommentar zum IPRG I, 3 a ed. 2018, n. 18 ad art. 99 LDIP). Ora, secondo il diritto italiano l'erede cui una disposizione testamentaria attribuisce direttamente una cosa determinata ne diventa immediatamente proprietario al decesso del testatore (sentenza n. 15501/2011 della Corte di cassazione civile del 14 luglio 2011 consid. 7), contrariamente a quanto avviene in virtù del diritto successorio svizzero, in cui l'erede designato in una norma divisionale (giusta l'art. 608 CC), come il legatario, diventa proprietario del fondo a lui assegnato dal testatore solo con l'iscrizione a registro fondiario (Paul-Henri Steinauer , Les droits réels, vol. II, 4 a ed. 2012, n. 1560 a con riferimento alla DTF 70 III 269). Inoltre, in virtù del diritto svizzero, l'iscrizione nel registro fondiario di una mutazione avvenuta a titolo universale è solo dichiarativa (art. 665 cpv. 2 CC; Steinauer, op. cit., n. 1557).

5.4.2.1 Fatto sta, però, che nella fattispecie AP 1 non si è avvalso del “testamento” per far iscrivere a registro fondiario il suo preteso diritto di proprietà diretta sul fondo di St Moritz, ma l'ha fatto intestare, in un primo tempo, a entrambi gli eredi in

comunione, sulla scorta di un atto di notorietà che attesta l'assenza di disposizioni di ultima volontà della defunta madre (sopra consid. 5.2.1), poi esclusivamente a nome suo in base alla convenzione di rinuncia. Dal punto di vista giuridico, il secondo atto è un atto di attribuzione al convenuto della quota di proprietà comune entrata nel patrimonio del fallito con il primo atto, vale a dire configura un atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 286 LEF (sopra consid. 2.1). 5.4.2.2 L'appellante non allega infatti per avventura – e meno ancora offre la controprova – di essere venuto in possesso del “testamento” tra il primo e il secondo atto. Rimane silente sul motivo per cui il fondo non è stato intestato esclusivamente a lui già nel 2014 (replica ad n. 34). Non vi sono dunque motivi per non ritenere valida l'iscrizione del 2014, ricordato che gli eredi possono liberamente disporre dei propri diritti successori (cfr. art. 477 CCit.), in tutto o in parte. Del resto, l'appellante non ha chiesto la rettifica del registro fondiario per farvi iscrivere il diritto fondato sulla pretesa disposizione testamentaria. Ne segue che la convenzione di rinuncia del fratello alla propria quota firmata nel 2016 è un atto di attribuzione a favore del convenuto, ossia potenzialmente un atto revocabile (sopra consid. 2.1) ove sia stato compiuto a titolo gratuito. 6. L'appellante non ha provato di aver corrisposto al fratello l'“eventuale indennità” che la convenzione di rinuncia prevedeva fosse pattuita in via “extracontrattuale” (doc. C ad 1). Asserisce però che la rinuncia del fratello è avvenuta in adempimento della nota disposizione di ultima volontà della madre, e dunque non a titolo gratuito, bensì in esecuzione di un obbligo legale, ma siccome non ha dimostrato l'autenticità del testamento la sua tesi non può essere seguita. 7. Non si disconosce che le “donazioni” mortis causa non sono donazioni giusta l'art. 286 LEF e non sono pertanto revocabili (sopra consid. 2.1). Nel caso specifico, tuttavia, l'oggetto dell'azione revocatoria non è la disposizione della madre del 1993, bensì la convenzione di rinuncia del 2016. Ora, la rinuncia a un'eredità già avvenuta (o a parte di essa) è revocabile se è fatta a titolo gratuito (consid. 2.1 i.f.; cfr. DTF 138 III 507 consid. 6.3). Che poi l'appellante sapesse o no del concordato prenotativo o persino delle difficoltà finanziarie del fratello è senza rilievo per l'applicazione dell'art. 286 LEF (sopra consid. 4.2). La decisione impugnata va così confermata, ancorché per altri motivi. 8. Pur volendo ammettere l'autenticità e la validità del “testamento” prodotto dal convenuto, l'esito dell'appello non muterebbe. Certo, non sono revocabili le disposizioni a titolo gratuito che il debitore era tenuto giuridicamente a adempiere (sopra consid. 2.1). Per esempio il debitore che risarcisce il danno da lui causato non compie una liberalità bensì esegue un obbligo che gl'incombeva (K riesi , op. cit., pag. 150). Orbene, le norme date dal testatore per la divisione sono di principio vincolanti per gli eredi (art. 733 CCit., il cui pendant in diritto svizzero è l'art. 608 cpv. 2 CC). In linea di massima l'erede che rinuncia alla propria quota successoria su un bene attribuito dal testatore a un coerede adempie un obbligo di legge di cui, in caso di mancato consenso, quest'ultimo potrebbe ottenere l'esecuzione con un'azione giudiziaria, fermo restando che l'erede non è obbligato a rispettare (integralmente) il testamento se non è valido o lede la sua legittima. 8.1 Oltre a contestare l'autenticità e la validità formale del “testamento”, la massa fallimentare fa valere che se la tesi difesa dall'appellante nella causa revocatoria dovesse essere accolta e la stessa sorte dovesse toccare all'azione da lui promossa in Italia contro la massa fallimentare (volta a ricostituire l'asse ereditario della successione materna mediante reintegrazione del prezzo della farmacia mai pagato da AO 1, della rendita vitalizia non corrisposta, del valore reale della farmacia e dei prelievi di AO 1 dai conti della madre a ridosso del suo ricovero per demenza senile), ne risulterebbe un abuso di diritto, dato ch'egli si terrebbe l'intero fondo pur vedendo accolta l'intera sua pretesa nel fallimento (ri-sposta all'appello, ad 19-27 lett.

c, pag. 10). La resistente, però, non spiega né dimostra la propria affermazione, e in particolare non allega né prova che la metà dei valori da reintegrare per ipotesi nella successione, che AO 1 potrebbe conservare come erede ab intestat, non copre la sua legittima (di un terzo, art. 537 cpv. 2 CCit.), ovvero è inferiore al valore del fondo di St Moritz (che l'appellante potrebbe tenersi in più della propria metà dei valori da reintegrare). Tutt'al più ci si potrebbe chiedere se la rinuncia alla quota di comproprietà non potrebbe essere reputata revocabile nella misura in cui sfavorisce i creditori del fallito rispetto all'appellante (cfr. DTF 136 III 251 consid. 3; 134 III 618 consid. 4.2.1; 99 III 36 consid. 5; P eter, op. cit., n. 16 ad art. 285), ledendo il principio di parità di trattamento dei creditori nel fallimento, siccome al posto di un diritto reale sul fondo si trova ad avere un (eventuale) diritto personale contro AP 1 ove la legittima del fratello dovesse rivelarsi lesa. La questione può tuttavia rimanere aperta. 8.2 In effetti, la rinuncia del 2016 non può essere considerata come l'esecuzione delle ultime volontà della madre – si volesse anche ammetterne l'autenticità e la validità – dal momento che AP 1 ha rinunciato a prevalersene facendo iscrivere il fondo in comunione nel 2014 (sopra consid. 5.4.2). La stessa rinuncia del 2016 conferma che per i fratelli la quota apparteneva davvero a AO 1 – altrimenti non avrebbe avuto ragione di essere – e che AP 1 aveva rinunciato a valersi del “testamento”, sennò avrebbe potuto far iscrivere a suo nome l'intera proprietà senza l'accordo del fratello (sopra consid. 5.4.2). 8.3 Pure nell'ipotesi della validità del “testamento”, l'appello si rivelerebbe così infondato. 9. La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (RL 178.200), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). 10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 117'700.– (v. sopra consid. 1), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 9'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà alla massa del fallimento di AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.